



RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 30/10/2019

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 161 -

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Roma ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P..

LA GIUNTA

Rammentato che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* di seguito, in breve, anche “T.U.S.P.”), emanato in attuazione dell’art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*) e successivamente modificato ed integrato ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (*“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”*), ha dettato disposizioni rigorose in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di evitare forme di abuso dello strumento societario nonché di assicurare un’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

Attesto che, al fine di dare concreta attuazione a tale indirizzo il T.U.S.P. ha previsto, agli artt. 20 e 24, che le pubbliche amministrazioni procedano, secondo precise scadenze temporali, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, detenute direttamente o indirettamente, al fine di verificare costantemente la sussistenza, in concreto, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il loro mantenimento;

Rammentato, a tal proposito, che in sede di prima applicazione del T.U.S.P. la Camera, con Deliberazione n. 153 del 18 settembre 2017, ha provveduto ad effettuare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 24, una Revisione straordinaria di tutte le

partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della richiamata normativa (23 settembre 2016), nell'ambito della quale sono state disposte puntuali misure di razionalizzazione a valere sulle seguenti Società:

- Agroqualità S.p.A. (cessione). La Camera, sulla scorta di quanto disposto con Deliberazione n. 55 del 23 aprile 2018, ha aderito all'operazione di acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea Ordinaria di Agroqualità S.p.A. del 24 aprile 2018, attraverso la quale la Società ha inteso agevolare la liquidazione delle quote azionarie a favore di quei Soci che ne avevano deliberato la dismissione in sede di Revisione straordinaria. Il trasferimento della partecipazione a favore della Società si è perfezionato, in data 27 settembre 2018;
- Tecno Holding S.p.A. (cessione). Per adempiere a quanto disposto dalla Giunta, è stata esperita una procedura ad evidenza pubblica, avviata in data 23 luglio 2018 e conclusasi in data 6 settembre 2018, nell'ambito della quale non sono pervenute offerte di acquisto. La Giunta con successiva Deliberazione n. 182 dell'11 dicembre 2018, relativa alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2017, ha confermato la necessità di porre in essere gli atti conseguenti finalizzati ad assicurare la liquidazione della quota azionaria detenuta dalla Camera in Tecno Holding S.p.A. La Camera con nota prot. n. 141751 del 19 dicembre 2018, ha richiesto a Tecno Holding S.p.A. di procedere, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24, comma 5, del T.U.S.P., alla liquidazione in denaro della propria partecipazione azionaria in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c.; è provveduto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal richiamato art. 20 del T.U.S.P.. La Camera, con successiva Deliberazione n. 22 del 12 febbraio 2019, ha autorizzato i competenti Uffici a non procedere all'alienazione della partecipazione azionaria detenuta in Tecno Holding S.p.A fino al 31 dicembre 2021, in conformità a quanto disposto all'art. 24 comma 5-bis del T.U.S.P, modificato dall'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale"*) dal seguente tenore letterale: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione*

pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;

- SiCamera Roma S.C.p.A. (scioglimento e messa in liquidazione). Relativamente a tale Società, avente ad oggetto la prestazione di supporto organizzativo alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali, nonché lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo, la Camera ha dovuto procedere necessariamente all'adozione di una misura di razionalizzazione in quanto la Società è risultata riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del T.U.S.P., registrando un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (4). Nel caso di specie, tenuto conto che la dismissione tramite alienazione è apparsa fin da subito non percorribile, in quanto la Società non risultava appetibile sul libero mercato, la misura di razionalizzazione adottata è stata quella dello scioglimento e messa in liquidazione. La liquidazione di SiCamera Roma S.C.p.A. è stata, conseguentemente, deliberata su proposta della Camera (giusta Deliberazione di Giunta n. 39 del 10 aprile 2018), nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2018 ed è tuttora in corso;
- Investimenti S.p.A. (fusione per incorporazione di Fiera Roma S.r.l. in Investimenti S.p.A.). Per quanto riguarda, invece, la programmata operazione di fusione per incorporazione di Fiera Roma S.r.l. in Investimenti S.p.A. la Camera ha dovuto prendere atto dell'indisponibilità all'operazione manifestata da Unicredit S.p.A. (con nota del 4 ottobre 2018) in virtù delle prerogative ad essa attribuite dall'Accordo di risanamento ex art. 67 L.F. attualmente in essere con la stessa Investimenti S.p.A.. Al fine di poter procedere ad ulteriori valutazioni la Camera dovrà, ad ogni modo, attendere che l'articolato processo di risanamento del Gruppo Investimenti giunga a conclusione, fermo restando che il concordato preventivo ex art. 161, L.F., al quale Fiera Roma S.r.l. è stata ammessa nel 2015 e omologato in data 10 luglio 2017, è in fase di perfezionamento;

Preso atto che la Camera, sulla base di quanto disposto dall'art. 20 del T.U.S.P., è tenuta ad effettuare, entro il 31 dicembre 2019, un'analisi del proprio assetto partecipativo al 31 dicembre 2018, al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il mantenimento delle proprie partecipazioni societarie;

Visto, in particolare, il richiamato art. 20 (*“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*) del T.U.S.P., che dispone, al comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni provvedono ad *“effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

Visto, altresì, l'art. 20 comma 2, secondo cui *“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino”*:

- *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”* (lett. a);
- *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* (lett. b);
- *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali”* (lett. c);
- *“partecipazioni in società che abbiano conseguito nel triennio precedente all'entrata in vigore del Decreto un fatturato medio non superiore a un milione di euro”*, fatto salvo quanto disposto, in via transitoria, dal successivo art. 26, comma 12-*quinquies*, del T.U.S.P. ai sensi del quale, per il triennio 2015-2017 e per quello 2016-2018, si applica *“una soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”* (lett. d). Si segnala, a tal proposito, che la Corte dei Conti-Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna, con Deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, ha chiarito che il termine *“fatturato”* deve essere inteso quale grandezza risultante dai dati di cui all'art. 2425, comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, c.c., - ovvero l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche o variazioni - così da poter determinare con precisione il risultato della gestione caratteristica dell'impresa;
- *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*, ad eccezione delle società di cui

all'articolo 4, comma 7 (quelle *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”*) per le quali il successivo art. 26, comma 12-*quater*, prevede, solo ai fini della prima applicazione del criterio in oggetto, che debbano considerarsi i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (lett. e);

- *“necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* (lett. f);
- *“necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”* (lett. g);

Rilevato, da ultimo, che l'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. dispone che *“i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*;

Considerato che l'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. stabilisce che le pubbliche amministrazioni - ivi comprese dunque le Camere di Commercio - *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

Atteso che, nel rispetto del limite di cui sopra, lo stesso art. 4 prevede, al successivo comma 2, che le pubbliche amministrazioni possano mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”* (lett. a);
- *“progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”* (lett. b);
- *“realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2”* (lett. c);

- *“autoprodotzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”* (lett. d);
- *“servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”* (lett. e);

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, commi 3, 6, 7 e 8, il T.U.S.P. considera ammissibile la partecipazione di pubbliche amministrazioni in società con le seguenti caratteristiche:

- *“aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, comma 3);
- costituite *“in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e dell'art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014”* (Gruppi d'Azione Locale, in breve G.A.L.) (art. 4, comma 6);
- *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”* (art. 4, comma 7);
- aventi *“caratteristiche di spin off o start up universitari previsti dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità, per le Università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche”* (art. 4, comma 8);

Viste, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni dettate dal T.U.S.P. in materia di partecipazioni ammissibili:

- *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2; salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli Enti costituenti o partecipanti o affidanti”* (art. 4, comma 4);

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 a singole Società a partecipazione pubblica. I Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole Società a partecipazione della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 4, comma 9);
- l'articolo 4 del T.U.S.P. non si applica alle società elencate nell'allegato "A" (al cui interno è espressamente ricompresa Lazio Innova S.p.A., partecipata dalla Camera al 19,50%) nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea (art. 26, comma 2);

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una valutazione circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera, alla luce delle competenze e delle funzioni assegnate al sistema camerale dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (*"Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"*), come da ultimo integrata e modificata ad opera del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*"Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"*);

Considerato che l'art. 2, comma 4, della richiamata Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. dispone che le Camere di Commercio, *"per il raggiungimento dei propri scopi, possono promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad Enti, a Consorzi e, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a società, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico"*;

Segnalato, inoltre, che l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. assegna alle Camere di Commercio, nell'ambito della

circoscrizione territoriale di competenza, lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni istituzionali:

- *“pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri Registri ed Albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge” (lett. a);*
- *“formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale” (lett. b);*
- *“tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge” (lett. c);*
- *“sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero” (lett. d);*
- *“valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti, ad eccezione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero” (lett. d-bis);*
- *“competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali” (lett. d-ter);*

- *“orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL”* (lett. e);

Atteso che, al fine di poter considerare una partecipazione ammissibile ai sensi del T.U.S.P. non è, di per sé, sufficiente che la stessa risulti in linea con i parametri previsti dall'art. 20, comma 2, che sia riconducibile alle funzioni istituzionalmente presidiate dalla Camera, come richiesto dall'art. 4, comma 1, e che, da ultimo, il proprio ambito di attività sia ricompreso entro i limiti di cui all'art. 4, commi 2 e ss.;

Visto, a tal proposito, l'art. 5, comma 1, del T.U.S.P. ai sensi del quale il mantenimento della partecipazione deve essere giustificato *“anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”*, nonché della *“compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

Atteso che, al fine di poter essere considerata ammissibile, ciascuna partecipazione societaria deve soddisfare i requisiti previsti dai più volte richiamati artt. 4, 5 e 20 del T.U.S.P. e deve essere necessariamente riconducibile alle funzioni istituzionali demandate alla Camera dalla citata Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., elementi la cui mancanza, tuttavia, non determina automaticamente l'obbligo di procedere alla dismissione della partecipazione interessata, ben potendo la stessa essere destinataria di uno specifico intervento di riassetto;

Tenuto conto che la scelta tra il mantenimento e la razionalizzazione, anche mediante dismissione, di ogni singola partecipazione societaria dovrà essere sostenuta da una strategia condivisa da ricercarsi, a seconda dell'articolazione e dell'ampiezza della compagine sociale, tra tutti i soggetti, siano essi pubblici o privati, che partecipano a quella data società sia a livello nazionale sia a livello territoriale (*in primis* altre Camere di Commercio, Unioni Regionali, Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale);

Rammentato che, in caso di dismissione di una partecipazione societaria mediante alienazione, ai sensi del T.U.S.P., *“l'alienazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ovvero all'esito di una procedura ad evidenza pubblica; in casi eccezionali l'alienazione potrebbe essere effettuata, con Deliberazione motivata che dia atto della convenienza economica dell'operazione rispetto alla congruità del prezzo di vendita, mediante negoziazione diretta con un singolo*

acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla Legge o dallo Statuto” (art. 10, comma 2);

Vista la proposta di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2018, elaborata dall’Ufficio camerale competente, in attuazione all’adempimento di cui all’art. 20 del T.U.S.P.;

Rilevato che il documento, elaborato nel rispetto delle Linee Guida predisposte dal Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicate in data 23 novembre 2018, si compone dei seguenti elementi:

- Relazione tecnica;
- Rappresentazione grafica della struttura delle Società partecipate;
- Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente;
- Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente;
- Scheda di dettaglio per ogni singola partecipazione.

Segnalato che anche la Corte dei Conti-Sezione Autonomie, nel corso dell’adunanza del 21 dicembre 2018, ha deliberato l’adozione delle Linee Guida e di un proprio format da utilizzare per la predisposizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie;

Atteso che i dati e le informazioni richieste dalla Corte dei Conti attraverso il proprio *format* del 21 dicembre 2018 sono integralmente rinvenibili nella Razionalizzazione periodica ex art. 20 del T.U.S.P. predisposta in base alle richiamate Linee Guida elaborate dal Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicate il 23 novembre 2018;

Considerato che i *format* di cui sopra potrebbero essere oggetto di revisione da parte dei rispettivi Enti nel termine previsto dal T.U.S.P. per la presentazione della Razionalizzazione periodica;

Segnalato, da ultimo, in materia di adempimenti pubblicitari, che la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2018, successivamente all’approvazione ad opera della Giunta:

- dovrà essere resa disponibile alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (*Dipartimento Tesoro - Direzione VIII “Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico”*), affinché quest’ultimi possano verificare il concreto

e puntuale assolvimento degli obblighi di carattere normativo (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);

- dovrà essere trasmesso, in quanto atto di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del sistema camerale, al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- dovrà essere pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);
- dovrà essere, altresì, trasmesso alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Portale telematico "Patrimonio della P.A. a valori di mercato" (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);

Con il voto unanime dei componenti presenti

DELIBERA

- di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., redatta secondo le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicate in data 23 novembre 2018 ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D" per costituirne parte integrante;
- di autorizzare l'Ufficio Camerale competente ad apportare modifiche/integrazioni di carattere non sostanziale qualora il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro dovesse predisporre un nuovo *format* nel termine del 31 dicembre 2019 previsto dal T.U.S.P. per la presentazione della Razionalizzazione periodica;
- di autorizzare, altresì, l'Ufficio a procedere alla riclassificazione dei dati e delle informazioni contenuti nella Razionalizzazione periodica nel *format* predisposto dalla Corte dei Conti- Sezione Autonomie;
- di rendere disponibile la presente Deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze (*Dipartimento Tesoro - Direzione VIII "Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico"*), affinché quest'ultimi possano verificare il concreto e puntuale assolvimento degli obblighi di carattere normativo (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);

- di trasmettere la presente Deliberazione, in quanto atto di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del sistema camerale, al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito *internet* istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 22, comma 1, lett. *d-bis*), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);
- di trasmettere, altresì, la presente Deliberazione alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Portale telematico "Patrimonio della P.A. a valori di mercato" (art. 20, comma 3, T.U.S.P.).